



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2007 (06.03)
(OR. en)**

6976/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0031 (ACC)**

**FL 4
CH 15
UD 19
AGRI 59
IND 24
EEE 5
WTO 32
MI 57
VETER 5**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 febbraio 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 68 definitivo

6976/07

SV

DGE II

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.2.2007
COM(2007) 68 definitivo

2007/0031 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. In considerazione dell'unione doganale con la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein ha chiesto che venga applicato ad esso l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
2. A seguito della posizione favorevole adottata dal comitato misto per l'agricoltura e dal comitato misto veterinario, si sono avviate consultazioni fra la Commissione, il governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero.
3. L'accordo semplificherà la relazione triangolare nel commercio di prodotti agricoli fra il Liechtenstein, la Confederazione svizzera e la Comunità, sulle questioni tanto tariffarie quanto non tariffarie. Parallelamente è opportuno chiarire, mediante una decisione del comitato misto SEE da adottare in conformità delle specifiche procedure previste, la situazione per quanto riguarda gli aspetti coperti dall'accordo sullo Spazio economico europeo che si applicano al Liechtenstein ma non alla Confederazione svizzera.
4. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione sulla conclusione del presente accordo e la corrispondente decisione del comitato misto SEE, che entrano in vigore lo stesso giorno.
5. Incidenza finanziaria: non è prevista alcuna incidenza di rilievo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno negoziato e siglato un accordo aggiuntivo per estendere al Principato del Liechtenstein l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

ACCORDO AGGIUNTIVO

fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

la Comunità europea ("la Comunità"), la Confederazione svizzera ("Svizzera") e il Principato del Liechtenstein ("Liechtenstein"),

considerando quanto segue:

- (1) Il Liechtenstein costituisce un'unione doganale con la Svizzera in conformità del trattato del 29 marzo 1923 fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'inclusione del Principato del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero ("trattato doganale")¹.
- (2) In forza del trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999² ("accordo agricolo").
- (3) Per la gestione dell'accordo agricolo e per garantire il suo corretto funzionamento, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura e l'articolo 19 dell'allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modificare entrambi parti specifiche dell'accordo.
- (4) In conformità dell'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972³, l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972⁴ si applica al Liechtenstein: il protocollo n. 3 stabilisce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L'articolo 4 dell'accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel protocollo n. 3 succitato.
- (5) Tutte le disposizioni dell'accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, si applicano al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l'accordo agricolo, le parti corrispondenti dell'accordo SEE, in particolare l'allegato I, l'allegato II, capitoli XII e XXVII, e il protocollo 47,

¹ LGBI. 1923 Nr. 24; SR 0.631.112.514.

² GU CE L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

³ GU CE L 300 del 31.12.1972, pag. 281.

⁴ GU CE L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'accordo agricolo, comprese eventuali modifiche decise dal comitato misto per l'agricoltura e dal comitato misto veterinario, si applica al Liechtenstein.
2. Gli adeguamenti degli allegati 4-11 dell'accordo agricolo relativi al Liechtenstein figurano nell'allegato al presente accordo ("accordo aggiuntivo") e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

1. Per l'applicazione e lo sviluppo dell'accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell'ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l'agricoltura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro.
2. Il comitato misto per l'agricoltura può modificare l'allegato al presente accordo, in conformità delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l'allegato al presente accordo per quanto concerne l'allegato 11 dell'accordo agricolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all'approvazione del delegato del Liechtenstein.

Articolo 3

Il presente accordo:

- entra in vigore il giorno della firma;
- può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Decade dopo un anno dalla data della comunicazione;
- cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l'accordo agricolo o il trattato doganale.

Articolo 4

Il presente accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a

per la Comunità europea

per la Confederazione svizzera

per il Principato del Liechtenstein

ALLEGATO all'accordo aggiuntivo

Principio

Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell'accordo agricolo si applicano al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte.

Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein: per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l'Ufficio agricolo ("Landwirtschaftsamt"), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (es. organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.

Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati 4-11 dell'accordo agricolo

Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali

Allegato 6 relativo al settore delle sementi

Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Denominazioni protette per prodotti vinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 6 dell'allegato 7)

Indicazioni geografiche

Vini di qualità

- Balzers
- Benden
- Eschen
- Eschnerberg
- Gamprin
- Mauren
- Ruggell
- Schaan
- Schellenberg
- Triesen
- Vaduz

Vini da tavola con indicazione geografica

- Liechtensteiner Oberländer Landwein
- Liechtensteiner Unterländer Landwein

Menzioni tradizionali

- Ablass
- Appellation d'origine contrôlée
- Auslese Liechtenstein
- Beerenauslese
- Beerle
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Federweiss⁵
- Grand Cru Liechtenstein
- Kretzer
- Landwein
- Sélection Liechtenstein
- Strohwein
- Süsdruck
- Trockenbeerenauslese
- Weissherbst

Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 4 dell'allegato 8)

Acquavite di vinaccia

- Balzner Marc
- Benderer Marc
- Eschner Marc
- Eschnerberger Marc
- Gampriner Marc

⁵ Fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca “Federweißer” per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità del paragrafo 34c del regolamento tedesco sui vini e degli articoli 12, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.

- Maurer Marc
- Ruggeller Marc
- Schaaner Marc
- Schellenberger Marc
- Triesner Marc
- Vaduzer Marc.

Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Sistema TRACES

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, "Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), integrerà il Liechtenstein nel sistema TRACES, in conformità della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004⁶.

Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein.

Per il Liechtenstein le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001,⁷ che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell'allegato corrispondente sono: il **Liechtenstein**.

Legislazione

Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBI. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l'ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBI. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l'ordinanza sulla protezione degli animali (SR 455.1) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all'appendice 5, capitolo 3, titolo III Protezione degli animali, punto 1.

⁶ GU UE L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

⁷ GU CE L 235 del 4.9.2001, pag. 23.